

Consultazione ESMA sulla bozza di orientamenti sulla sollecitazione inversa ai sensi del MiCAR

Sintesi

Introduzione

Lo scopo di questo testo di consultazione è quello di raccogliere pareri, opinioni e commenti da parte degli stakeholder e dei partecipanti ai mercati per quanto riguarda l'appropriata applicazione del MiCAR in relazione alla deroga della cosiddetta "sollecitazione inversa": l'articolo 61, paragrafo 1, del MiCAR stabilisce che, qualora un cliente stabilito o situato nell'Unione Europea avvii di propria esclusiva iniziativa la prestazione di un servizio o di un'attività per le criptoattività da parte di un'impresa di un paese terzo, l'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 59 del MiCAR non si applica alla prestazione di tale servizio o attività da parte dell'impresa a tale cliente.

Ambito e condizioni di applicazione della deroga

Il termine 'sollecitazione' va inteso nel senso più ampio possibile, includendo i banner pubblicitari, gli accordi di sponsorizzazione, la sollecitazione attraverso qualsiasi tipo di affiliato (come influencers o altre celebrità): ciò riflette il fatto che le criptoattività e i servizi ad esse connessi sono offerti principalmente online. Allo stesso modo va inteso in senso ampio il concetto di persona che sollecita: può essere anche una persona terza non legata da alcun rapporto contrattuale con il fornitore di servizi. Va precisato, inoltre, che una impresa potrà sfruttare la deroga solo per un periodo di tempo molto limitato e che comunque non potrà offrire servizi o criptoattività al cliente se non nell'ambito della transazione originaria.

Tipizzazione delle cripto-attività e aggiramento delle norme del MiCAR

La bozza di orientamenti fornisce una guida in merito a come valutare se l'impresa di un paese terzo commercializzi una nuova tipologia di criptoattività o di servizio correlato: tale valutazione va fatta caso per caso, tenendo in considerazione la tipologia di criptoattività o servizio offerto e i relativi rischi. Il rischio è che, non essendo la tipizzazione delle criptoattività prevista dal MiCAR sufficientemente granulare, le imprese di paesi terzi potrebbero provare ad aggirare le norme sull'autorizzazione previste all'articolo 59 sfruttando la deroga prevista nell'articolo 61. Pertanto, le "tipologie di criptoattività" non devono essere intese come le sole tre categorie identificate nel testo del MiCAR, ma come una classificazione più granulare.

Per Anasf c'è bisogno di chiarire l'utilizzo del termine 'moneta' e 'valuta' per quanto riguarda alcune tipologie di cripto-attività che non ricadono nell'ambito di applicazione della MiFID II, in particolare i token di moneta elettronica, dato che potrebbe porre ostacoli all'interpretazione corretta degli orientamenti sulla classificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari ai sensi della MiFID II (anch'essi posti a consultazione). Infatti, è opportuno che sia chiaro a chi ne usufruisce che i token di moneta elettronica ricadono nell'ambito di applicazione sia della IMEL2 (in quanto moneta elettronica ai sensi dell'art. 48, par. 2 del MiCAR) che del MiCAR, in quanto si tratta a tutti gli effetti di una cripto-attività.

Pratiche di vigilanza

Infine, per quanto riguarda le pratiche di vigilanza, la bozza di orientamenti indica diverse azioni che le autorità nazionali competenti possono mettere in atto per identificare l'attività svolta nell'UE da parte delle imprese dei paesi terzi. Tali pratiche includono il monitoraggio delle attività di marketing che hanno come obiettivo i clienti basati nell'UE, ricerche e sondaggi presso i consumatori, la cooperazione con le altre autorità (ad esempio, le forze dell'ordine) e la raccolta e la risposta alle segnalazioni dei clienti e ai casi di whistleblowing. Su questo punto, l'Associazione non ha osservazioni da fare.